

D. A. n. 1190/10.S DEL
20/04/2026
PALERMO

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'ASSESSORE

- Visto lo Statuto della Regione;
- Vista la vigente legislazione in tema di contabilità di Stato;
- Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
- Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1[^]/SG del 15.11.2022, con il quale l'On.le Edmondo Tamajo è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive;
- Visto il D.P. Reg. n.722 del 17/02/2025 “Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive al Dott. Dario CARTABELLOTTA con decorrenza dal 17/02/2025 per la durata di due anni;
- Visto il D.P. REG. n. 9 del 05.04.2022 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 Parte I del 01.06.2022 con il quale è stato emanato il regolamento di attivazione del Titolo 2 della L.R. n. 19/2008: Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti;
- Visto il D.D.G. n. 3775 del 29 dicembre 2025, con il quale al Dott. Roberto Tiziano Gaspare Santopietro è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 10.S “Vigilanza e servizio ispettivo” con decorrenza 1 gennaio 2026 per la durata di due anni;
- Visto il D.LC.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive leggi di coordinamento;
- Visto l’art. 21, comma 1, della L R. 23 maggio 1991, n. 36, che dispone che la misura del contributo per l'attività revisionale dovuto dalle società cooperative per effetto della disposizione di cui all'art. 8 del sopra citato D.L.C.P.S. n. 1577, sia determinata, all'inizio di ogni biennio, con decreto di questo Assessorato;
- Visto l'art. 21 della L.R. 23 maggio 1991, n. 36;
- Visto l’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 15 e 20;
- Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
- Visto l’art. 37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015;
- Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 124 del 30/05/2025, che stabilisce i contributi per le spese relative all’attività di vigilanza dovute dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2025/2026;
- Visto il parere reso dalla C.R.C. nella seduta del 12 marzo 2026;
- Visto il D.A. n. 868/10.S del 25.03.2026, per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il biennio 2025/2026;

Ritenuto di determinare i contributi per le spese relative all'attività di vigilanza dovute dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2027/2028 a decorrere dal 01 gennaio 2027.

DECRETA

Art. 1

Il contributo per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, per il biennio 2027/2028 è determinato a decorrere dal 01 gennaio 2027 nella misura sotto indicata:

- a) Enti cooperativi con numero dei soci non superiore a 100 o un capitale sociale versato fino a € 5.160,00 o un fatturato non superiore a € 75.000,00 il contributo è di € 330,00;
- b) Enti cooperativi con numero dei soci da 101 a 500 o un capitale sociale versato da € 5.160,01 a € 15.000,00 o un fatturato da € 75.000,01 a € 300.000,00 il contributo è di € 790,00;
- c) Enti cooperativi con numero dei soci superiore 500 o un capitale sociale versato da € da € 15.000,01 a € 40.000,00 o un fatturato da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 il contributo è di € 1.560,00;
- d) Enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato superiore a € 40.000,00 o un fatturato da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 il contributo è di € 1.990,00;
- e) Enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato superiore a € 40.000,00 o un fatturato superiore a € 2.000.000,00 il contributo è di € 2.740,00;

Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2027/2028, sulla base dei parametri e nella misura indicati nella seguente tabella:

Fasce	Importi	Numero Soci	Totale attivo
a)	2.780,00 €	fino a 980	fino a € 124.000,00
b)	4.310,00 €	da 981 a 1.680	da 124.001 a 290.000
c)	7.760,00 €	oltre 1.680	oltre 290.000

Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per le spese relative all'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2027/2028, sulla base dei parametri e nella misura sotto indicata:

Fasce	Importi	Numero Soci	Contributi mutualistici
a)	330,00 €	fino a 1.000	fino a € 100.000,00
b)	650,00 €	da 1.001 a 10.000	da 101.001 a 500.000,00
c)	970,00 €	oltre 10.000	oltre 500,00

- Per le cooperative di cui alle lettere a), b), c), d) e) iscritte nel registro delle imprese nel corso del biennio 2025/2026 e per le cooperative che delibereranno il proprio scioglimento entro il 31/12/2026 c, il contributo è fissato nella misura minima di € 330,00. Per le banche cooperative di cui alla superiore lettera e) che risultino pure iscritte nel registro delle imprese nel biennio 2027/2028, il contributo è fissato nella misura minima di € 1.900,00.
- Per tutti gli enti cooperativi che nell'esercizio 2026, hanno avuto in bilancio un valore della produzione pari a zero si applicherà la fascia a).
- Per gli Enti iscritti all'albo nazionale delle cooperative Edilizie di abitazione ed i loro consorzi che ricadono nelle fasce c), d), e), si applicherà la fascia b) nel caso in cui gli stessi abbiano terminato o non abbiano in corso o già avviato un programma edilizio, nonostante siano in possesso della titolarità dell'area o della delibera Comunale di assegnazione o della promessa di finanziamento a seguito bando. L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2026. Per fatturato deve intendersi il valore della produzione della lettera a) dell'art. 2425 del codice civile. Nel caso di cooperative edilizie per fatturato si intende, in alternativa al parametro precedente, nel caso di cooperative a proprietà indivisa l'incremento che il valore delle "Immobilizzazioni" - lett. B/II/1 dell'Attivo dello Stato Patrimoniale dell'art. 2424 c.c., - nell'esercizio finanziario 2025 ha subito rispetto al valore della stessa voce riferita all'esercizio finanziario 2024 o, nel caso di cooperative a proprietà divisa l'incremento che il valore delle

“Rimanenze” - lett. C/1 dell'Attivo dello Stato Patrimoniale dell'art. 2424 c.c. - nell'esercizio finanziario 2025 ha subito rispetto al valore della stessa voce riferita all'esercizio finanziario 2026.

I contributi dovranno essere aumentati del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti di cui ai commi precedenti prevale quello riferibile alla fascia più alta.

Art. 2

Il contributo dovrà essere versato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Per gli Enti cooperativi a revisione annuale la maggiorazione, di cui al precedente articolo, dovrà essere versata entro il 31 marzo del secondo anno del biennio ispettivo.

Per le cooperative costituite nel corso del biennio 2027/2028, il termine di 90 giorni decorre dalla data di iscrizione della stessa cooperativa nel registro delle imprese.

Le cooperative aderenti ad una delle associazioni nazionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo devono versare il contributo loro spettante alle rispettive associazioni regionali.

Le cooperative non aderenti revisionate dalle associazioni regionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo dovranno versare il contributo loro spettante per l'80% all'associazione regionale che effettua la revisione ed il 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione Siciliana.

Gli enti cooperativi non aderenti dovranno trasmettere al servizio 10.S dell'Assessorato regionale delle attività produttive, entro 20 giorni dal pagamento copia del versamento effettuato a favore della Regione Siciliana per l'accertamento in entrata delle somme.

Fermo restando quanto previsto dal comma 5, art. 15 Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto indicato dal primo e secondo comma del presente articolo, il mancato versamento, anche parziale, del contributo di revisione dovuto dagli enti cooperativi, configurandosi un irregolare funzionamento dell'organo amministrativo, preclude l'eventuale rilascio del certificato/attestato di revisione.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, le associazioni sono tenute a trasmettere all'Assessorato delle attività produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità. Le associazioni hanno l'obbligo altresì di trasmettere, allegate alle risultanze dell'attività revisionale di ciascuna cooperativa sia aderente o non, copia del pagamento del contributo revisionale relativo al biennio in corso e per le cooperative non aderenti anche copia del pagamento del contributo revisionale relativo ai bienni 2023/2024 e 2025/2026.

Art. 4

L'ente cooperativo può ricorrere avverso la misura di contributo accertato a suo carico, anche da parte delle Associazioni nazionali e regionali a cui aderisce, all'Assessorato regionale delle attività produttive, chiedendo il riesame della somma posta a carico. L'assessorato delle attività produttive, sentite le parti, decide entro 90 giorni. La presentazione del ricorso non sospende i termini di pagamento.

Art. 5

Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a vigilanza cooperativa gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, e sono tenute ad inoltrare al competente Assessorato - entro 90 giorni dall'avvio del biennio ispettivo - l'elenco degli enti aderenti distinguendo tra essi quelli revisionabili e quelli non revisionabili ai sensi del comma 6 art.2 del Dlgs.220/2020. Le Associazioni sono, altresì, tenute

entro il primo quadrimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione, previa dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, a trasmettere al competente Assessorato ai sensi del comma "8" dell'art.2 del D.Lgs 220/2002 l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione e l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo.

Art. 6

Le certificazioni e le attestazioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 220/2002 sono valide e producono effetti sino al trimestre successivo alla loro naturale data di scadenza, per le cooperative soggette a revisione annuale, sino al semestre successivo alla loro naturale data di scadenza, per le cooperative soggette a revisione biennale.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato e pubblicato nel sito del Dipartimento, ed inviato alla Gazzetta della Regione Siciliana e *pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 comma 4 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. integralmente nel sito della Regione Siciliana.*

Palermo,

Il Dirigente del Servizio
Roberto Tiziano Gaspare Santopietro



Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

**DARIO
CARTABELLOTTA**

Firmato digitalmente da DARIO
CARTABELLOTTA
Data: 2026.04.20 15:30:25 +02'00'

L'Assessore
On.le Edmondo Tamajo

Documento firmato da:
EDMONDO TAMAJO
20.04.2026 10:47:54 UTC